

**STATUTO ACCADEMIA PROFESSIONALE PBS**

**Corso Milano 33 – 20900 MONZA**

**MODIFICATO CON ATTO N. 333188 RACCOLTA 12562 DEL  
NOTAIO EVELINA POMARICI DEL 09.07.2015**

### *Art. 1 DENOMINAZIONE*

E' costituita nel rispetto del Codice civile e della Legge 383/2000 l'associazione Accademia Professionale PROFESSIONAL BEAUTY SCHOOL in forma abbreviata ACCADEMIA PROFESSIONALE PBS.

L'Associazione è una libera associazione senza scopo di lucro, apolitica e laica, regolata dalle norme generali del regolamento giuridico italiano, nonché dal presente Statuto.

E' un'Associazione culturale, costituita senza limitazione di durata, con fini scientifici, culturali e divulgativi principalmente nel settore dell'istruzione primaria, secondaria, terziaria, dell'istruzione e formazione professionale secondaria in diritto dovere di istruzione e in formazione permanente, nonché delle politiche attive del lavoro.

### *Art. 2 SEDE*

L'associazione ha sede legale in Monza (MB), in via Caravaggio n. 21, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

L'associazione ha facoltà di aprire sedi secondarie sia a livello regionale che nazionale.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

### *Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE*

L'associazione Accademia Professionale PBS è senza scopo di lucro, apolitica e laica, gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra i soci anche indirettamente.

Scopo dell'associazione è:

- a) ideare, progettare e gestire direttamente e in collaborazione con Enti e Organismi simili, percorsi di studi ordinamentali, percorsi professionali di qualifica e specializzazione, formazione abilitante, corsi, servizi, consulenze e orientamento in studi e ricerche nell'ambito educativo, ricreativo, dell'istruzione primaria e secondaria sia pubblica che privata, istruzione primaria e secondaria parificata, nella istruzione e formazione professionale in diritto dovere e della formazione professionale per l'età adulta e permanente, nonché nella formazione tecnica superiore, terziaria e universitaria sia pubblica che privata.
- b) Ideare, progettare e gestire direttamente e in collaborazione con Enti e Organismi simili, servizi di consulenze, collocamento e orientamento, nonché ricerca nell'ambito della erogazione di servizi essenziali per il lavoro sia di carattere generale che specifico, attraverso l'attuazione di politiche attive del lavoro, riqualificazione e ricollocamento in ambito regionale e nazionale sia del settore pubblico che privato;
- c) Favorire lo scambio di esperienze, di informazioni tra dirigenti, i funzionari, gli specialisti e tutti coloro che dedicano la propria attività alle problematiche dell'istruzione, dell'orientamento e formazione professionale, nonché ai servizi delle politiche attive e di collocamento al lavoro;
- d) Corrispondere prioritariamente alla domanda di istruzione e formazione e riqualificazione professionale e di collocamento lavorativo, emergente nelle fasce sociali più deboli, dei disabili e dei giovani, nonché di coloro che perdono il lavoro in età avanzata;
- e) Attivare tutte le forme e le iniziative di orientamento scolastico professionale e lavorativo, favorendo specifici interventi rivolti a soggetti specifici a rischio di marginalità culturale, professionale, lavorativa, sociale e fisica;
- f) Assicurare all'associazione forza giuridica di rappresentanza a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali in ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale, che hanno competenza in materia di istruzione, orientamento e formazione professionale, nonché di politiche sociali e del lavoro;
- g) Proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono le finalità, anche parzialmente con gli scopi dell'associazione;
- h) Aprire sedi sul territorio regionale e nazionale, che si occupino specificatamente di istruzione,

istruzione e formazione professionale nonché di politiche attive del lavoro coincidenti con gli scopi associativi;

- i) Svolgere tutte le attività che si riconoscono utili al raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### *Art. 4 I SOCI*

Il Socio si impegna al rispetto dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna ai versamenti della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo il pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### *Art. 5 DIRITTI DEI SOCI*

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

#### *Art. 6 DOVERI DEI SOCI*

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### *Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO*

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione,

#### *Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI*

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;
- il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### *Art. 9 L'ASSEMBLEA*

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga.

- a) necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) propone iniziative, indicandone modalità e supporti Organizzativi;
- d) approva il bilancio, consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- h) approva, il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

#### **Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sei membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

#### *Art. 11 IL PRESIDENTE*

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

#### *Art. 12 RISORSE ECONOMICHE*

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b) ; c) ; d) ; e) ; nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa

alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge 383/2000.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### *Art. 13 BILANCIO*

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) luglio di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### *Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE*

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

#### *Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE*

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

#### *Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI*

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osservano le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.